
RATIO E DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO CONDIVISO

*Pierluigi Mazza**

SOMMARIO: 1. Dall'affidamento esclusivo all'affidamento condiviso – 2. *Ratio* dell'affidamento condiviso – 3. La disciplina dell'affidamento condiviso – 4. Lacune e criticità della legge n. 54/2006

1.- L'affidamento esclusivo ha rappresentato nell'ordinamento italiano, sino al 2006, anno in cui è stata approvata la legge n. 54 sull'affidamento condiviso, il regime ordinario di affidamento dei figli nei casi di separazione giudiziale dei coniugi.

Esso penalizzava fortemente il genitore non affidatario ed avvantaggiava oltremisura quello affidatario, per lo più la madre, che nel 90 per cento dei casi, per prassi – si direbbe «discriminatoria» – dei Tribunali, otteneva l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare a titolo gratuito ed il mantenimento.

Dall'altro lato il padre, tramite il suo avvocato, intentava una lotta giudiziaria, senza risparmio di colpi, allo scopo di sfiancare la madre sul piano economico.

Ciò aveva pesanti ricadute anche sul piano sociale, in quanto il genitore affidatario veniva considerato da conoscenti e amici come il «coniuge buono», oltre che il genitore migliore, distruggendo così la simmetria familiare.

Si innescava in tal modo una assurda gara tra genitori, che non poneva al centro l'interesse del figlio, e che portava alla denigrazione ed all'accusa infamante dell'altro genitore.

La madre non aveva alcuna propensione a mettersi d'accordo con il padre, in quanto le era più conveniente adire il Tribunale, che l'avrebbe certamente favorita.

Il padre cercava in tutti i modi di mettere in risalto e sfruttare gli aspetti ed episodi negativi della madre, per porla in una luce negativa.

*Ricercatore di Diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo e docente di Istituzioni di diritto privato II e Diritto civile II presso il Polo didattico di Agrigento.

Tutto ciò avveniva in contrasto con il concetto di bigenitorialità, sancito dall'art. 30 della Costituzione italiana e dalle principali convenzioni internazionali¹, e con lo spirito della mediazione familiare, improntato al dialogo, alla pacificazione e all'accordo tra le parti, nell'interesse dei figli².

La litigiosità delle parti era pertanto alimentata da un contesto normativo poco equilibrato, che non favoriva di certo la tenuta di eventuali accordi raggiunti in una mediazione familiare i quali prevedessero un affidamento congiunto o alternato dei figli (la madre poteva in seguito modulare a sua discrezione l'affidamento, forte del potere di adire in qualunque momento il giudice per ottenere l'affidamento esclusivo).

Tutto ciò ha portato alla formulazione di alcune proposte di riforma del sistema dell'affidamento dei figli, sfociate poi nella legge n. 54 del 2006 (autore dei testi legislativi il prof. Marino Maglietta) che ha ribaltato il principio dell'affidamento esclusivo, introducendo la regola inversa dell'affido «condiviso» dei figli, nell'ottica di un effettivo esercizio della bigenitorialità e della tutela dell'interesse del minore.

2.- L'affidamento condiviso, previsto e disciplinato dalla legge n. 54 del 2006, riduce al minimo le differenze di condizione tra il padre e la madre, allo scopo di garantire l'effettività del diritto dei figli alla bigenitorialità, ossia a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in costanza di separazione.

Principio cardine della riforma è la tutela dell'interesse morale e materiale della prole. La regola è adesso costituita dall'affidamento condiviso, inteso come potestà esercitata da entrambi i genitori, di comune accordo, sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute, così come sulle decisioni di straordinaria amministrazione.

Il diritto del minore ad un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore va inteso, peraltro, estensivamente, anche come diritto a mantenere il rapporto con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.

¹ La Convenzione di New York del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, all'art. 16, lettera *d*, riconosce al padre e alla madre "gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli".

² Cfr. M. Maglietta, Prefazione a S. Chiaravalloti - G. Spadaro, *L'interesse del minore nella mediazione familiare*, Milano, 2012.

L'affidamento esclusivo a seguito della riforma diventa ipotesi residuale, con un capovolgimento di prospettiva rispetto al passato, configurabile soltanto in presenza di carenze di uno dei genitori tali che una sua partecipazione all'affidamento potrebbe avere risvolti contrari all'interesse del minore.

Viene attribuita maggiore importanza al mantenimento diretto, quale strumento per incrementare i rapporti genitore-figlio, rispetto al mantenimento indiretto (l'assegno) che comunque, ove necessario, realizza il principio di proporzionalità rispetto al reddito.

L'assegnazione della casa familiare tiene ora conto prioritariamente dell'interesse dei figli, in particolare alla permanenza nel loro quotidiano *habitat* domestico.

Tali finalità dell'affido condiviso ben si conciliano con l'istituto della mediazione familiare favorendone la diffusione, quale via alternativa – pacifica e consensuale – alla separazione giudiziale.

Tuttavia è da sottolineare che le pressioni dell'Avvocatura hanno impedito l'approvazione, nel testo di legge sull'affido condiviso, della previsione di un obbligo di passaggio preliminare delle parti presso un centro di mediazione familiare accreditato, che le informasse sulle potenzialità insite in un eventuale percorso di mediazione.

L'unica norma approvata prevede soltanto la possibilità di un invito ad avvalersi della mediazione familiare rivolto dal giudice alle parti a lite iniziata (art. 155 *sexies* c.c.).

E solo pochi tribunali hanno stimolato le parti ad avvalersi della mediazione familiare, in particolare al sud (Lamezia Terme, Ragusa e Modica) dove la creatività ed un maggiore spirito di libertà ed autonomia da regole e schemi rigidi favoriscono l'uso di metodi alternativi al giudizio ordinario³.

C'è ancora parecchio da fare, come ad esempio combattere i pregiudizi di quella parte piuttosto consistente di avvocati e magistrati tutt'ora poco sensibile alla sperimentazione della mediazione familiare.

Peraltro si registra a tutt'oggi la mancata attuazione delle norme sull'affidamento condiviso, continuandosi di fatto a preferire, nella prassi di avvocati e magistrati, l'applicazione dei vecchi e consolidati modelli di affido

³ Cfr. M. Maglietta, *op. cit.*

esclusivo, altamente conflittuali e discriminatori verso uno dei genitori, ora mascherati dalla diversa nomenclatura «affido condiviso».

3.- L'art. 30 della Costituzione, nel sancire la potestà (diritto-dovere) dei genitori sui figli (anche se nati fuori dal matrimonio), è da ritenersi il fondamento costituzionale dell'affido condiviso, il presupposto per la sua applicazione nell'ambito del diritto di famiglia. Esso infatti attribuisce la potestà genitoriale ad entrambi i genitori, affermando in modo inequivocabile l'importanza essenziale della c.d. «bigenitorialità» ai fini della protezione, del mantenimento e dell'educazione e istruzione dei figli⁴.

⁴ In ambito internazionale, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 20 novembre 1989 – ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 – all'art. 18 sancisce che:

«1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale *entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo*. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari».

In ambito europeo, l'art. 8 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali) sancisce il *diritto al rispetto della vita privata e familiare* di ogni persona e l'obbligo per le autorità pubbliche di non ingerenza nell'esercizio di tale diritto. Il Protocollo n. 7 alla Convenzione dispone all'art. 5 (*Parità tra i coniugi*) che «I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli».

L'interesse superiore del minore ed i suoi diritti sono riconosciuti dalle principali Convenzioni internazionali (*in primis* la citata Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'art. 24 (*Diritti del minore*) stabilisce che:

«1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

Il dovere dei genitori non è limitato al soddisfacimento dei bisogni materiali ma concerne altresì i bisogni affettivi, morali, culturali e spirituali dei figli, al fine di una sana formazione ed un equilibrato sviluppo della loro personalità.

Sulla medesima linea si pone l'art. 147 del codice civile, rubricato «Doveri verso i figli», a norma del quale «Il matrimonio impone ad *ambedue i coniugi* l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli».

Al suddetto principio della bigenitorialità è ispirata la riforma di cui alla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha riscritto l'art. 155 del codice civile (Provvedimenti riguardo ai figli) ed inserito i nuovi artt. 155 *bis* - *sexies* c.c., oltre ad aver modificato l'artt. 708 ed inserito l'art. 709 *ter* del codice di procedura civile⁵.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse».

⁵ Si riporta di seguito il contenuto dell'art. 2 (*Modifiche al codice di procedura civile*) della legge 8 febbraio 2006, n. 54:

«1. Dopo il terzo comma dell'articolo 708 del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente:

«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento». 2. Dopo l'articolo 709-*bis* del codice di procedura civile, è inserito il seguente: «Art. 709-*ter*. – (*Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*). Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o delle modalità dell'affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all'articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.

A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:

- 1) ammonire il genitore inadempiente;
- 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
- 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari».

La nuova formulazione dell'art. 155 c.c. prevede che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale».

Capovolgendo il precedente indirizzo legislativo, si afferma quindi il principio della bigenitorialità nell'affidamento dei figli minori, anche a seguito di separazione personale dei coniugi.

Criterio di esclusivo riferimento per il giudice nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole è «l'interesse morale e materiale di essa». Il giudice, a norma del nuovo art. 155, comma 2, c.c. «valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori» e solo nel caso in cui ciò sia in contrasto con l'interesse dei figli opta per l'affidamento esclusivo presso uno dei genitori.

La regola è quindi esattamente inversa rispetto alla norma del vecchio art. 155 c.c. e alla prassi giurisprudenziale precedente la riforma, che considerava preferibile l'affidamento ad uno solo dei genitori (affidamento c.d. «esclusivo» o «monogenitoriale»), in pratica alla madre nella grande maggioranza dei casi.

L'affidamento condiviso, che costituiva l'eccezione nel previgente sistema, è divenuto ora la regola, allo scopo di tutelare l'interesse dei figli alla continuità dei rapporti con entrambi i genitori, specialmente durante la separazione.

Il precedente sistema normativo prevedeva, in alternativa all'affidamento esclusivo, l'affidamento «alternato» e quello «congiunto», ma questi hanno avuto scarsa applicazione, in quanto la giurisprudenza richiedeva la necessaria compresenza di talune condizioni che nella pratica sono difficilmente riscontrabili (requisiti di età dei figli, accordo tra i genitori, omogeneità degli stili di vita, vicinanza delle abitazioni).

Nel regime attuale, l'affidamento condiviso è disposto dal giudice allorché i genitori non si siano accordati preventivamente, in via stragiudiziale, in merito alla gestione dei figli nel corso della separazione⁶.

⁶ Le norme sull'affido condiviso si applicano, oltre che alle separazioni tra coniugi, anche ai divorzi, alle nullità del matrimonio e ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4, comma 2, l. 54/2006).

In ossequio al principio della bigenitorialità, l'art. 155 c.c. nella sua nuova formulazione dispone che ambedue i genitori esercitino la potestà di comune accordo sulle questioni di maggiore interesse per i figli relative a istruzione, educazione e salute, così come sulle decisioni di straordinaria amministrazione⁷, e provvedano al mantenimento della prole in misura proporzionale al rispettivo reddito (c.d. mantenimento «diretto») salvo, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico stabilito dal giudice al fine di realizzare il principio di proporzionalità.

In caso di disaccordo dei genitori in merito alle decisioni di maggior interesse riguardanti i figli, diversamente da quanto previsto in via generale dall'art. 316 c.c. (Esercizio della potestà dei genitori) a norma del quale il giudice dapprima suggerisce la decisione da adottare ed in caso di permanente contrasto tra i genitori attribuisce il potere decisionale al genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio, l'art. 155, comma 3, c.c. prevede che il giudice assuma la decisione in luogo delle parti in disaccordo tra loro⁸.

A norma dell'art. 155 *bis* c.c. «Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore». Tale norma, introdotta dalla legge di riforma dell'affidamento, disciplina l'affido esclusivo o «monogenitoriale» relegandolo ad ipotesi residuale (*rectius*: eccezionale), praticabile solo ed esclusivamente nel caso in cui l'affidamento all'altro genitore possa pregiudicare l'interesse morale e materiale del minore (ad es. il trasferimento di un genitore all'estero, il sopraggiungere di una malattia mentale o una situazione di estrema conflittualità tra il figlio ed un genitore).

Le decisioni contenute nel provvedimento di affido (modalità di affidamento, esercizio della potestà, misura e modalità dell'eventuale contributo di mantenimento) sono suscettibili di revisione in ogni tempo, al sopraggiungere di fatti nuovi (art. 155 *ter* c.c.). In tal modo il provvedimento di affido, rispetto al sistema previgente, acquista maggior elasticità e rispondenza alle mutevoli esigenze del minore.

⁷ E persino sulle decisioni di ordinaria amministrazione ove il giudice non disponga, relativamente ad esse, l'esercizio separato della potestà (art. 155, comma 3, c.c.). Nel c.d. affidamento «congiunto» previsto dalla normativa *ante* riforma tutte le decisioni, anche quelle di minore interesse, dovevano essere prese congiuntamente da entrambi i genitori.

⁸ Cfr. M. Dogliotti, *Affidamento condiviso e diritti dei minori*, Torino, 2008, 63.

L'assegnazione della casa familiare tiene conto prioritariamente dell'interesse dei figli (art. 155 *quater* c.c.), da ravvisarsi nella permanenza presso il loro quotidiano *habitat* domestico. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno allorché l'assegnatario non vi abiti o cessi di abitarvi stabilmente o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio. Nella precedente disciplina l'assegnazione era sempre a favore del coniuge affidatario dei figli minori.

Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico (art. 155 *quinquies*, comma 1, c.c.), da versare direttamente all'avente diritto. La norma in questione sancisce la non automaticità dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni ed inoltre afferma che il destinatario dell'assegno è unicamente il figlio, eliminando a tal proposito i dubbi interpretativi posti dalla precedente normativa. Ai figli maggiorenni portatori di *handicap* grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

Prima di emanare, anche in via provvisoria, i provvedimenti relativi all'affidamento di cui all'art. 155 c.c., il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Dispone inoltre la preventiva audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni ovvero sia comunque capace di discernimento (art. 155 *sexies*, comma 1, c.c.). L'ascolto preventivo del minore conferma ancora una volta la centralità dell'interesse del minore nel sistema di affidamento delineato dalla riforma (sebbene la possibilità di un intervento del minore nel processo fosse già prevista dalla previgente disciplina).

L'art. 155 *sexies*, comma 2, c.c., infine, introduce la facoltà per il giudice, qualora lo ritenga opportuno, sentite le parti ed ottenuto il loro consenso, di rinviare l'adozione dei provvedimenti riguardanti i figli di cui all'art. 155, per consentire ai coniugi di avvalersi di esperti per tentare una mediazione (familiare) al fine di raggiungere un accordo che tuteli principalmente l'interesse morale e materiale dei figli. Tale previsione introduce, nell'ambito del processo, il tentativo di mediazione familiare su invito del giudice, rivolto alle parti, ad avvalersi di esperti mediatori familiari, tentativo che è subordinato alla previa manifestazione di consenso delle parti medesime. Tale strumento, introdotto per la prima volta nel codice civile dalla riforma in commento, è volto a ripristinare il dialogo tra le parti e a sostenerle

nell'ottica di una comune responsabilità genitoriale anche in costanza di separazione, facilitando alquanto il raggiungimento di un accordo tra le stesse sui termini e le modalità di un affidamento condiviso.

4.- La legge di riforma dell'affidamento dei minori non è esente da lacune e criticità che rendono necessarie, *de iure condendo*, alcune modifiche e integrazioni della normativa al fine di rendere effettiva l'applicazione dell'affidamento condiviso.

Una delle criticità è costituita dal fatto che l'applicabilità della nuova disciplina anche alle famiglie di fatto per espressa disposizione legislativa (art. 4, comma 2, l. 54/2006) ha posto il problema della corretta individuazione e ripartizione della competenza, ora del tribunale ordinario (coppie coniugate in pendenza di separazione o divorzio), ora del tribunale specializzato per i minorenni (coppie non coniugate e coniugate allorché non penda una separazione), e l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale sul punto non è pacifico⁹. Tuttavia è da segnalare che la recentissima legge 10 dicembre 2012, n. 219, che parifica e unifica lo status dei figli, ha ora fissato il principio per cui spetta interamente al tribunale ordinario la competenza per i procedimenti relativi all'affidamento dei figli anche se nati fuori dal matrimonio (oltre ai procedimenti di riconoscimento e disconoscimento), mentre il tribunale per i minorenni resta competente in materia di limitazione e decadenza dalla potestà (artt. 330-336 c.c.) e in materia di adozione (legge n. 184/1983)¹⁰.

Altro punto critico è l'audizione del minore, prevista dall'art. 155 *sexies*, comma 1, c.c., in quanto la norma non chiarisce le modalità applicative, se debba essere diretta o indiretta, se debba svolgersi alla presenza o meno dei genitori e/o dei difensori e se debba essere redatto processo verbale, lasciando quindi agli interpreti e operatori del diritto la non facile soluzione di tali problematiche.

La mediazione familiare, come si è detto più sopra, fa ufficialmente ingresso nel diritto di famiglia nello specifico ambito delle separazioni e dei

⁹ Per un *excursus* sulle diverse teorie circa la ripartizione delle competenze tra il tribunale ordinario ed il tribunale per i minorenni e sull'evoluzione della giurisprudenza in materia sino alle più recenti pronunce della corte di Cassazione, *cfr.* A. Argese, *Figli: ripartizione di competenza fra Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario*, pubblicato il 25.03.2013, in www.altalex.com.

¹⁰ Si veda l'art. 38 disp. att. c.c. come modificato dall'art. 3 della legge n. 219/2012.

procedimenti per l'affidamento dei minori, tuttavia le previsioni normative introdotte dalla riforma del 2006 sono esigue e piuttosto scarse: l'esperienza della mediazione è contemplato come fase meramente eventuale (su invito del giudice ove ne ravvisi l'opportunità) e non come passaggio obbligatorio all'interno del procedimento di separazione, limitandone quindi notevolmente il campo di applicazione, e nemmeno è previsto l'obbligo per il giudice e/o per l'avvocato di informare le parti sull'esistenza e la possibilità di esperire la mediazione familiare come metodo alternativo di risoluzione della controversia; il passaggio preventivo presso un centro di mediazione familiare, inizialmente previsto nel disegno di legge e contemplato nella normativa di diversi Paesi europei¹¹, non è stato più approvato, e ciò costituisce uno dei principali limiti della legge n. 54 del 2006, in quanto i genitori di fatto non vengono adeguatamente informati sull'importanza della bigenitorialità e sul diritto dei loro figli ad essere affidati e ricevere cura da entrambi, né vengono sostenuti durante il difficile percorso di separazione nella comprensione e nella scelta concordata dell'affidamento condiviso (la mediazione familiare è volta proprio a facilitare il dialogo tra i genitori in via di separazione per il raggiungimento di un accordo, da presentare in seguito al giudice per l'omologazione).

Attualmente il sistema giudiziario opera ancora sostanzialmente secondo il vecchio modello di affidamento monogenitoriale, secondo i criteri del «genitore prevalente» e della «domiciliazione privilegiata». L'associazione Crescere Insieme fondata dal prof. Marino Maglietta – ideatore dell'affidamento condiviso – nel corso di un'audizione al Senato ha denunciato che «la volontà del legislatore è stata disinvoltamente ignorata dalla maggior parte degli operatori del diritto di famiglia e in particolare dalla giurisprudenza». Nella maggior parte dei casi i giudici nominano un genitore «collocatario», senza porre a carico dell'altro alcun obbligo di cura e mantenimento diretto dei figli ma soltanto la corresponsione di un assegno (c.d. «mantenimento indiretto»), in aperta violazione del principio di bigenitorialità e della regola dell'affido condiviso, sanciti dalla legge

¹¹ Molti Stati europei sono dotati di una disciplina avanzata in materia di affidamento condiviso (come il Regno Unito, i Paesi scandinavi o la Repubblica ceca nella quale vige da sempre l'affidamento paritetico), in base al principio che i figli si fanno in due e quindi il compito di mantenerli ed educarli spetta ad entrambi i genitori anche dopo un'eventuale separazione, così peraltro garantendo alle donne le pari opportunità.

54/2006, in base a cui le responsabilità genitoriali sono condivise dai coniugi, che hanno pari dignità e medesimi obblighi nei confronti i figli¹².

Allo scopo di rendere più efficace la vigente normativa sull'affidamento condiviso, un recente disegno di legge¹³ propone l'introduzione del doppio domicilio, che pur lasciando inalterata la residenza, renderebbe effettivo per i figli il diritto di «sentirsi a casa» presso il domicilio di ciascun genitore; il mantenimento diretto a carico di entrambi i genitori, in luogo dell'assegno che provoca il disimpegno di uno di essi squilibrando la simmetria familiare; infine, la promozione della mediazione familiare, attraverso la previsione dell'obbligo per le parti, prima di adire il giudice della separazione, di acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, rivolgendosi a un centro pubblico o privato.

¹² D. Bandelli, *Bigenitorialità di legge e di fatto. Intervista a Marino Maglietta*, pubblicato il 21 settembre 2012, in www.unimondo.org.

¹³ Senato della Repubblica, XVI legislatura, ddl n. 957.